

Esenzione pagamento bollo auto

Nella riunione del 16 settembre, il Consiglio dei Ministri ha approvato il DL recante “Disposizioni urgenti per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonché in materia fiscale”.

Tra le misure di maggior rilievo, viene introdotta l'**esenzione** dalla tassa automobilistica (c.d. bollo auto) dovuta nel 2027 per le vetture di piccola e media potenza.

L'agevolazione è prevista a favore delle **persone fisiche** (a prescindere da requisiti di reddito o ISEE) e riguarda i versamenti della tassa automobilistica dovuti nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre **2027**.

In particolare, l'esenzione si riferisce:

- agli autoveicoli con alimentazione a benzina o gasolio (anche in combinazione con altra fonte di propulsione, come ad esempio quelli ad alimentazione ibrida) e potenza **fino a 80 kW**;
- ai **motocicli** e ai **ciclomotori** con alimentazione a benzina o gasolio, senza limiti di potenza (purché il contribuente non possieda autoveicoli agevolabili).

Ogni soggetto passivo potrà tuttavia beneficiare dell'agevolazione **soltanto per un veicolo** posseduto.

A tale riguardo, giova richiamare che, in base all'art. 5 comma 32 del DL 953/82 (recentemente modificato dall'art. 16 del DLgs. 147/2026), al pagamento del bollo auto (o tassa automobilistica) sono tenuti coloro che risultano essere dal Pubblico registro automobilistico (PRA):

- **proprietari**;
- **usufruttuari**;

- acquirenti con patto di riservato dominio;
- utilizzatori a titolo di locazione finanziaria;
- utilizzatori a titolo di locazione a lungo termine senza conducente.

Alla luce dell'agevolazione in commento, per i possessori di **più autoveicoli** che astrattamente rientrano nella misura agevolativa, l'esenzione dal bollo auto spetta solo con riferimento all'autovettura dotata di **minore potenza** (espressa in kW).

Se gli autoveicoli posseduti dal contribuente sono dotati di pari potenza, allora l'esenzione va applicata all'autovettura per la quale sarebbe dovuta la tassa automobilistica di **importo minore**.

Come precisato, l'esenzione dal bollo auto riguarda anche **motocicli** e **ciclomotori**, ma soltanto se il contribuente **non** possiede alcun **autoveicolo agevolabile** (ossia di potenza fino a 80 kW). In caso contrario, l'esenzione dalla tassa automobilistica va riconosciuta solo all'autoveicolo di potenza fino a 80 kW, mentre resta dovuto il bollo auto per il motociclo o il ciclomotore.

Dunque, se il soggetto passivo possiede un'auto con potenza di **oltre 80 kW** (non agevolabile) e una moto, l'esenzione dal bollo auto si applica **alla moto** (unico veicolo che rientra nell'ambito applicativo dell'esenzione).

Al contrario, se il contribuente possiede un'auto di potenza **fino a 80 kW** (rientrante nell'ambito applicativo dell'esenzione) e una moto, l'esenzione si applica soltanto **all'auto**, mentre resta dovuta la tassa automobilistica per la moto.

Se l'auto è agevolabile, resta dovuto il bollo sulla moto

Se il soggetto passivo possiede **più motocicli**, l'esenzione si applica a uno solo di questi, individuato con un meccanismo analogo a quello sopra illustrato per gli autoveicoli.

In particolare, in caso di più motocicli posseduti dal medesimo contribuente, l'esenzione andrà applicata solo a quello di **minore potenza** (espressa in kW).

Se i motocicli posseduti dal medesimo contribuente hanno pari potenza, l'esenzione compete solo per quello per cui sarebbe dovuta la tassa automobilistica di **minore importo**.

Qualora, invece, il soggetto passivo possieda **più ciclomotori** agevolabili, l'esenzione spetterà solo per quello che presenta data di **prima immatricolazione più remota**.

Quanto all'ambito territoriale, l'agevolazione si applica anche nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano, previo **accordo** con ciascuna autonomia titolare del tributo.

Va segnalato, infine, che, per compensare le minori entrate derivanti dall'esenzione dal bollo auto, viene previsto un **trasferimento di risorse** a favore delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano (enti a cui compete il gettito della tassa automobilistica).

(MF/ms)